

Ciao a tutti un anno dopo,

spero di non aver dimenticato nessuno (ho da poco cambiato computer, e sono andata a memoria per i nomi), e benvenuti ai nuovi che si sono aggiunti. Ho deliberatamente escluso le associazioni tipo UAAR e Itallialaica, per le ragioni che dirò tra poco. Tutti avremmo voluto che la sentenza della Grande Chambre fosse stata diversa. Per vostra documentazione ricopio in fondo all'email il comunicato ufficiale della corte CEDU in italiano e alcune considerazioni mandate da Giuseppe Bronzini, tra i destinatari di questa email, alla mailing list del Movimento Federalista Europeo, e un articolo di Marco Politi uscito oggi (ormai ieri) sul Fatto Quotidiano, che alcuni di voi non hanno ancora ricevuto (mi scuso per la lunghezza chilometrica di questo messaggio, la versione integrale della sentenza sul crocifisso, in francese, la mando a chi ne fa richiesta). Qui vi metto invece il link al comunicato dei protestanti italiani (<http://temi.repubblica.it/micromega-online/crocefisso-nelle-scuole-rammarico-degli-evangelici-per-la-sentenza-della-corte-europea/>) e a quello dei cattolici progressisti di Noi Siamo Chiesa (<http://temi.repubblica.it/micromega-online/noi-siamo-chiesa-contro-il-vaticano-per-la-campagna-sul-crocifisso/>).

Com'è stato detto, si tratta di una sentenza ponziopilatesca che rifiuta di aprire nuove frontiere europee nella concezione dei diritti umani o nelle modalità di convivenza. Rimanda la materia alla competenza degli stati perché tanto il crocifisso è un simbolo "passivo". Ora l'UAAR parla di enormi pressioni dello stato italiano sulla Corte. Grazie, ce n'eravamo accorti anche noi l'anno scorso, e loro non dicevano nulla in tal senso. L'UAAR e le altre associazioni ci hanno tiepidamente appoggiato, ma non hanno voluto fare molto per rivolgersi all'opinione pubblica. Non c'è stato nessun invito a riflettere sugli insulti che piovevano sulla famiglia Lautsi-Albertin nel silenzio generale, sulle multe che venivano promulgate e talvolta comminate in vari comuni, sui progetti di legge del PDL e del PD che gareggiavano in autoritarismo e imposizione conformistica, sulla laicità come garanzia del reciproco riconoscimento e della pari dignità di tutte le posizioni – a parte nel nostro appello e nei nostri articoli. La posizione laica è stata comunicata (almeno, questo è l'effetto) nei termini di una reazione individuale, non cioè come una posizione di per sé dialogica, che deve costituire il patto di cittadinanza in un'Europa pluralista, unita nelle sue diversità. Invece, guardate come si esprime un gruppo di stati sostenitori del ricorso dell'Italia alla CEDU (dalla versione integrale della sentenza in francese):

C. Les observations des tiers intervenants

1. Les gouvernements de l'Arménie, de la Bulgarie, de Chypre, de la Fédération de Russie, de la Grèce, de la Lituanie, de Malte, et de la République de Saint-Marin

47. Dans les observations communes qu'ils ont présentées à l'audience, les gouvernements de l'Arménie, de la Bulgarie, de Chypre, de la Fédération de Russie, de la Grèce, de la Lituanie, de Malte, et de la République de Saint-Marin ont indiqué que, selon eux, le raisonnement de la chambre repose sur une compréhension erronée du concept de « neutralité », qu'elle aurait confondu avec celui de « laïcité ». Ils ont souligné à cet égard que les rapports entre l'Etat et l'Eglise sont réglés de manière variable d'un pays européen à l'autre, et que plus de la moitié de la population européenne vit dans un pays non laïque. Ils ont ajouté qu'inévitablement, des symboles de l'Etat sont présents dans les lieux où l'éducation publique est dispensée, et que nombre de ces symboles ont une origine religieuse, la croix – qui serait autant un symbole national que religieux – n'en étant que l'exemple le plus visible. Selon eux, dans les Etats européens non laïques, la présence de symboles religieux dans l'espace public est largement tolérée par les adeptes de la laïcité, comme faisant partie de l'identité nationale ; il ne faudrait pas que des Etats aient à renoncer à un élément de leur identité culturelle simplement parce qu'il a une origine religieuse. Le raisonnement suivi par la chambre ne serait pas l'expression du pluralisme qui innerve le système de la Convention, mais celle des valeurs de l'Etat laïque ; l'appliquer à ARRÊT LAUTSI ET AUTRES c.
ITALIE 21

l'ensemble de l'Europe reviendrait à « américaniser » celle-ci dans la mesure où s'imposeraient à tous une seule et même règle et une rigide séparation de l'Eglise et de l'Etat.

D'après eux, opter pour la laïcité est un point de vue politique, respectable certes, mais pas neutre ; ainsi, dans la sphère de l'éducation, un Etat qui soutient le laïc par opposition au religieux n'est pas neutre. Pareillement, retirer des crucifix de salles de classes où ils ont toujours été ne serait pas sans conséquences éducatives. En réalité, que l'option retenue par les Etats soit d'admettre ou non la présence de crucifix dans les salles de classe, ce qui importerait serait la place que les programmes et l'enseignement scolaires font à la tolérance et au pluralisme.

Les gouvernements intervenants n'excluent pas qu'il puisse se trouver des situations où les choix d'un Etat dans ce domaine seraient inacceptables. Il appartiendrait toutefois aux individus d'en faire la démonstration, et la Cour ne devrait intervenir que dans les cas extrêmes.

Cioè, se ho capito bene il francese (mi corregga qualcuno se ho preso fischì per fiaschi) pluralismo europeo significa che accanto a stati "laici" ci siano stati "non laici" i cui cittadini accettano o sono tenuti ad accettare i simboli religiosi quale fondamento dell'identità nazionale. Vi piace quest'idea di Europa??

Quindi, che vogliamo fare?

La mia proposta è, per ora, quella di creare un gruppo su Facebook "No alle interpretazioni di stato delle identità e dei simboli religiosi in Europa – sì alle libertà dei cittadini" (o qualcosa del genere) – se la Grande Chambre ha sentenziato che il crocifisso in classe non costituisce una violazione dei diritti umani, noi possiamo contestare che ne venga fatto un elemento della nostra tradizione come il capponne di Natale, ovvero il "garante del principio di laicità" e come tale imposto in classe; lo stesso vale per la persecuzione delle ragazze musulmane nelle scuole da parte del laicismo di stato francese (come si vede da questo articolo di Francesca Barca, anche lei tra i destinatari: <http://www.europa451.it/3/post/2011/03/islam-in-francia-una-gonna-troppo-lunga-e-sei-espulsa-dalla-scuola.html>). La scelta di laica "neutralità" da parte dello stato è ciò che garantisce la libertà, l'uguaglianza e la pari dignità di tutti i cittadini, se non si vuole ripiombare indietro ai tempi della "tolleranza". In collegamento al gruppo Facebook si potrebbe trasformare la pagina di Peacelink con il nostro

appello in una pagina del gruppo (**Nicola, si potrebbe fare?**), conservando in archivio l'appello, documentando le proposte PDL e PD, raccogliendo i nostri articoli sparsi per il web e aggiungendone altri – qualcuno potrebbe scrivere della differenza tra la CEDU e la Corte di giustizia europea e delle diverse implicazioni delle sentenze, ad esempio, qualcun altro scrivere di cosa ha significato storicamente l'esposizione del crocifisso, ecc. (cioè, temi che ho sentito da voi).

Dovremmo quindi cercare di fare rete con altri, con quante più realtà possibili, a cominciare da Noi Siamo Chiesa e dai protestanti italiani. (Io sto inoltre aspettando che finalmente mi arrivi il libro di Sergio Luzzatto sul crocifisso di stato). Ciascuno di noi sicuramente conosce qualcuno che è interessato a questo tipo di discorso...

Non mi vengono per ora in mente azioni più "politico-operative" – non credo che né il PDL né il PD riprenderanno in questo momento i loro progetti di legge, anche se occorrerà tenersi pronti...

Accettansi punti di vista, critiche, osservazioni, commenti, postille...

Un caro saluto a tutti,

Francesca

comunicato ufficiale corte edu

Crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche italiane: la Corte non constata violazioni

Nella sentenza definitiva¹ di Grande Camera, pronunciata oggi nel caso Lautsi e altri c. Italia (ricorso no 30814/06), la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha concluso a maggioranza (quindici voti contro due) alla: Non violazione dell'articolo 2 del Protocollo no 1 (diritto all'istruzione) alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Il caso riguardava la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche in Italia, incompatibile, secondo i ricorrenti, con l'obbligo dello Stato di rispettare, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di educazione e insegnamento, il diritto dei genitori di garantire ai propri figli un'educazione e un insegnamento conformi alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

Il presente comunicato esiste in inglese, francese e tedesco.

I fatti principali

I ricorrenti sono cittadini italiani, nati rispettivamente nel 1957, 1988 e 1990. La ricorrente, Sig.ra Soile Lautsi e i suoi due figli, Dataico e Sami Albertin, ("il secondo e terzo ricorrente")², sono residenti in Italia. Questi due ultimi ricorrenti erano iscritti nel 2001-2002 presso la scuola pubblica "Istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre", ad Abano Terme. Il crocifisso era affisso nelle aule dell'istituto.

Il 22 aprile 2002, durante una riunione del consiglio d'istituto, il marito della ricorrente sollevò la questione della presenza di simboli religiosi, e del crocifisso in particolare, nelle aule chiedendone la rimozione. In seguito alla decisione del consiglio d'istituto di mantenere i simboli religiosi nelle aule, il 23 luglio 2002 la ricorrente adì il Tribunale amministrativo regionale del Veneto (T.A.R.) denunciando in particolare la violazione del principio di laicità.

Il 30 ottobre 2003, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – che nell'ottobre 2002 aveva adottato una direttiva secondo cui i dirigenti scolastici dovevano garantire la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche – si costituì parte civile nella procedura avviata dalla ricorrente il cui ricorso era, a suo avviso, infondato poiché la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche era prevista da due regi decreti del 1924 e 19283.

Nel 2004, la Corte Costituzionale dichiarò l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale di cui era stata investita dal T.A.R. in quanto le disposizioni impugnate –

1 Le sentenze della Grande Camera sono definitive (articolo 44 della Convenzione).

Tutte le sentenze definitive sono trasmesse al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che ne controlla l'esecuzione. Per maggiori informazioni sulla procedura d'esecuzione, consultare il sito Internet: <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution>

2 Nel suo ricorso, la ricorrente indica agire a suo nome e per conto dei suoi figli allora minori, Dataico e Sami Albertin. Divenuti nel frattempo maggiorenni, questi ultimi hanno confermato la loro volontà di proseguire il ricorso.

3 Articolo 118 del regio decreto n° 965 del 30 aprile 1924 (Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media) e articolo 119 del regio decreto n° 1297 del 26 aprile 1928 (Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare).

cioè, gli articoli rilevanti dei due regi decreti -, di rango regolamentare e non legislativo, non potevano essere sottoposte ad alcun esame di conformità costituzionale.

4 Osservazioni dei terzi intervenuti : v. §§ 47 a 56 della sentenza

5 Già terzo intervenuto davanti alla Camera

Il 17 marzo 2005, il T.A.R. rigettò il ricorso della ricorrente, ritenendo che le disposizioni dei regi decreti in questione erano ancora in vigore e che la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche non confliggeva con il principio di laicità dello Stato, che faceva "parte del patrimonio giuridico europeo e delle democrazie occidentali". Più che un simbolo del solo cattolicesimo, il crocifisso fu considerato come simbolo del

cristianesimo in generale e come tale rinviava anche ad altre confessioni. Il T.A.R. considerò inoltre che si trattava di un simbolo storico-culturale, dotato di una “valenza identitaria” per il popolo italiano, oltre che un simbolo del sistema di valori che innervano la Carta costituzionale.

Con sentenza del 13 aprile 2006, il Consiglio di Stato, adito dalla ricorrente, confermò che la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche trovava la sua base legale nei regi decreti del 1924 e 1928 e che, tenuto conto del significato che bisognava attribuirgli, era compatibile con il principio di laicità. In quanto veicolo di valori civili che caratterizzano la civilizzazione italiana – tolleranza, tutela dei diritti della persona, autonomia della coscienza morale nei confronti dell’autorità, solidarietà, rigetto di ogni discriminazione – il crocifisso nelle aule poteva, in una prospettiva “laica”, avere una funzione altamente educativa.

Doglianze, procedura e composizione della Corte

Invocando gli articoli 2 del Protocollo no 1 (Diritto all’istruzione) e 9 della Convenzione (libertà di pensiero, di coscienza e di religione), i ricorrenti si lamentavano della presenza del crocifisso nelle aule della scuola pubblica frequentata dal secondo e terzo ricorrente.

Invocando l’articolo 14 (divieto di discriminazione), i ricorrenti ritenevano che, per il fatto di non essere cattolici, avevano subito un trattamento discriminatorio rispetto ai genitori cattolici e ai loro figli.

Il ricorso è stato introdotto davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo il 27 luglio 2006. Nella sentenza di Camera del 3 novembre 2009, la Corte ha concluso che c’è stata violazione dell’articolo 2 del Protocollo no 1 (diritto all’istruzione) esaminato congiuntamente all’articolo 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione). Il 28 gennaio 2010, il Governo italiano ha chiesto il rinvio del caso davanti alla Grande Camera, secondo l’articolo 43 della Convenzione (rinvio dinnanzi alla Grande Camera) e il 1o marzo 2010, il collegio della Grande Camera ha accettato questa richiesta. Un’udienza di Grande Camera si è tenuta il 30 giugno 2010 a Strasburgo.

A norma dell’articolo 36 § 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’articolo 44 § 2 del Regolamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sono stati autorizzati a intervenire nella procedura scritta⁴:

- trentatré membri del Parlamento europeo intervenuti congiuntamente.

- le organizzazioni seguenti non-governative: Greek Helsinki Monitor⁵; Associazione nazionale del libero Pensiero; European Centre for Law and Justice; Eurojuris; intervenuti congiuntamente: Commission internationale de juristes, Interights e Human Rights Watch; intervenuti congiuntamente: Zentralkomitee der deutschen Katholiken, Semaines sociales de France e Associazioni cristiane Lavoratori italiani.

- i Governi di Armenia, Bulgaria, Cipro, Federazione russa, Grecia, Lituania, Malta, Monaco, Romania e della Repubblica di San Marino.

2

6 Sentenze Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark del 7 dicembre 1976 (§ 50), Valsamis c. Grecia del 18 dicembre 1996 (§ 27), Hasan et Eylem Zengin c. Turchia dell’8 ottobre 2007 (§ 49) e Folgerø e altri c. Norvegia, sentenza della Grande camera del 29 juin 2007 (§ 84).

I Governi di Armenia, Bulgaria, Cipro, Federazione russa, Grecia, Lituania, Malta e Repubblica di San Marino sono stati inoltre autorizzati a intervenire congiuntamente nella procedura orale.

La sentenza è stata resa dalla Grande Camera di 17 giudici, composta da:

Jean-Paul Costa (Francia), presidente,
Christos Rozakis (Grecia),
Nicolas Bratza (Regno Unito),
Peer Lorenzen (Danimarca),
Josep Casadevall (Andorra),
Giovanni Bonello (Malta),
Nina Vajić (Croazia),
Rait Maruste (Estonia),
Anatoly Kovler (Russia),
Sverre Erik Jebens (Norvegia),
Päivi Hirvelä (Finlandia),
Giorgio Malinverni (Svizzera),
George Nicolaou (Cipro),
Ann Power (Irlanda),
Zdravka Kalaydjieva (Bulgaria),
Mihai Poalelungi (Moldavia),
Guido Raimondi (Italia), giudici,
Oltre che da Erik Fribergh, cancelliere.

Decisione della Corte

Articolo 2 del Protocollo no 1

Dalla giurisprudenza della Corte emerge che l’obbligo degli Stati membri del Consiglio d’Europa di rispettare le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori non riguarda solo il contenuto dell’istruzione e le modalità in cui viene essa dispensata: tale obbligo compete loro nell’“esercizio” dell’insieme delle “funzioni” che gli Stati si

assumono in materia di educazione e d'insegnamento. Ciò comprende l'allestimento degli ambienti scolastici qualora il diritto interno preveda che questa funzione incomba alle autorità pubbliche. Poiché la decisione riguardante la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche attiene alle funzioni assunte dallo Stato italiano, essa rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del Protocollo no 1. Questa disposizione attribuisce allo Stato l'obbligo di rispettare, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di educazione e d'insegnamento, il diritto dei genitori di garantire ai propri figli un'educazione e un insegnamento conformi alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

Secondo la Corte, se è vero che il crocifisso è prima di tutto un simbolo religioso, non sussistono tuttavia nella fattispecie elementi attestanti l'eventuale influenza che l'esposizione di un simbolo di questa natura sulle mura delle aule scolastiche potrebbe avere sugli alunni. Inoltre, pur essendo comprensibile che la ricorrente possa vedere nell'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche frequentate dai suoi figli una mancanza di rispetto da parte dello Stato del suo diritto di garantire loro un'educazione e un insegnamento conformi alle sue convinzioni filosofiche, la sua percezione personale non è sufficiente a integrare una violazione dell'articolo 2 del Protocollo no 1.

Il Governo italiano sosteneva che la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche rispecchia ancora oggi un'importante tradizione da perpetuare. Aggiungeva poi

3

7 v. i §§ 26 à 28 della sentenza.

8 Folgerø e altri c. Norvegia (sentenza della Grande camera del 29 juin 2007), Hasan et Eylem Zengin c. Turchia (sentenza dell'8 ottobre 2007)

che, oltre ad avere un significato religioso, il crocifisso simboleggia i principi e i valori che fondano la democrazia e la civilizzazione occidentale, e ciò ne giustificherebbe la presenza nelle aule scolastiche. Quanto al primo punto, la Corte sottolinea che, se da una parte la decisione di perpetuare o meno una tradizione dipende dal margine di discrezionalità degli Stati convenuti, l'evocare tale tradizione non li esonera tuttavia dall'obbligo di rispettare i diritti e le libertà consacrati dalla Convenzione e dai suoi Protocolli. In relazione al secondo punto, rilevando che il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione hanno delle posizioni divergenti sul significato del crocifisso e che la Corte Costituzionale non si è pronunciata sulla questione, la Corte considera che non è suo compito prendere posizione in un dibattito tra giurisdizioni interne.

Di fatto gli Stati contraenti godono di un certo margine di discrezionalità nel conciliare l'esercizio delle funzioni che competono loro in materia di educazione e d'insegnamento con il rispetto del diritto dei genitori di garantire tale educazione e insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche. La Corte deve quindi di regola rispettare le scelte degli Stati contraenti in questo campo, compreso lo spazio che questi intendono consacrare alla religione, sempre che tali scelte non conducano a una qualche forma d'indottrinamento. In quest'ottica, la scelta di apporre il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche rientra in principio nell'ambito del margine di discrezionalità dello Stato, a maggior ragione in assenza di un consenso europeo⁷. Tuttavia questo margine di discrezionalità si accompagna a un controllo della Corte, la quale deve garantire che questa scelta non conduca a una qualche forma di indottrinamento.

A tal proposito la Corte constata che nel rendere obbligatoria la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, la normativa italiana attribuisce alla religione maggioritaria del Paese una visibilità preponderante nell'ambiente scolastico. La Corte ritiene tuttavia che ciò non basta a integrare un'opera d'indottrinamento da parte dello Stato convenuto e a dimostrare una violazione degli obblighi previsti dall'articolo 2 del Protocollo no 18. Quanto a quest'ultimo punto, la Corte ricorda che ha già stabilito che, in merito al ruolo preponderante di una religione nella storia di un Paese, il fatto che, nel programma scolastico le sia accordato uno spazio maggiore rispetto alle altre religioni non costituisce di per sé un'opera d'indottrinamento. La Corte sottolinea altresì che un crocifisso apposto su un muro è un simbolo essenzialmente passivo, la cui influenza sugli alunni non può essere paragonata a un discorso didattico o alla partecipazione ad attività religiose.

La Corte ritiene inoltre che gli effetti della grande visibilità che la presenza del crocifisso attribuisce al cristianesimo nell'ambiente scolastico debbono essere ridimensionati alla luce di quanto segue: tale presenza non è associata a un insegnamento obbligatorio del cristianesimo; secondo il Governo lo spazio scolastico è aperto ad altre religioni (il fatto di portare simboli e di indossare tenute a connotazione religiosa non è proibito agli alunni, le pratiche relative alle religioni non maggioritarie sono prese in considerazione, è possibile organizzare l'insegnamento religioso facoltativo per tutte le religioni riconosciute, la fine del Ramadan è spesso festeggiata nelle scuole...); non sussistono elementi tali da indicare che le autorità siano intolleranti rispetto ad alunni appartenenti ad altre religioni, non credenti o detentori di convinzioni filosofiche che non si riferiscano a una religione. La Corte nota inoltre che i ricorrenti non si lamentano del fatto che la presenza del crocifisso in classe abbia implicato delle pratiche di insegnamento volte al proselitismo o che i figli della ricorrente siano stati confrontati a un insegnamento condizionato da tale presenza. Infine la Corte osserva che il diritto della ricorrente, in quanto genitrice, di spiegare e consigliare i suoi figli e di orientarli verso una direzione conforme alle proprie convinzioni filosofiche è rimasto intatto.

La Corte conclude dunque che, decidendo di mantenere il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche frequentate dai figli della ricorrente, le autorità hanno agito entro i limiti

dei poteri di cui dispone l'Italia nel quadro del suo obbligo di rispettare, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di educazione e d'insegnamento, il diritto dei genitori di garantire tale istruzione secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche; di conseguenza, non c'è stata violazione dell'articolo 2 del Protocollo no 1 quanto alla ricorrente. La Corte considera inoltre che nessuna questione distinta sussiste per quanto riguarda l'articolo 9.

La Corte addivene alla stessa conclusione per quanto concerne il secondo e terzo ricorrente.

Articolo 14

Nella sua sentenza di Camera la Corte ha ritenuto che, tenuto conto delle sue conclusioni in merito alla violazione dell'articolo 2 del Protocollo no 1, non c'era motivo di esaminare il caso dal punto di vista dell'articolo 14.

Dopo aver ricordato che l'articolo 14 non ha esistenza propria ma ha valenza esclusivamente in relazione al godimento dei diritti e alle libertà garantiti dalle altre disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli, la Grande Camera stabilisce che, anche ad ammettere che i ricorrenti vogliano lamentarsi di una discriminazione nel godimento dei diritti garantiti dagli articoli 9 della Convenzione e 2 del Protocollo no 1, non si pone nessuna questione separata da quelle già decise nell'ambito dell'articolo 2 del Protocollo no 1. Non vi è dunque motivo di esaminare questa parte del ricorso.

Opinioni separate

I Giudici Bonello, Power e Rozakis hanno espresso ognuno un'opinione concordante. Il Giudice Malinverni ha espresso un'opinione dissenziente, condivisa dalla Giudice Kalaydjieva.

Il testo di queste opinioni è allegato alla sentenza.

La sentenza esiste in inglese e francese.

Il presente comunicato, redatto dalla Cancelleria non impegna la Corte. Le decisioni e le sentenze rese dalla Corte, oltre che a delle informazioni supplementari relative ad essa, possono essere ottenute sul sito Internet. Per abbonarsi ai comunicati stampa della Corte, vogliate iscrivervi al file RSS della Corte.

Contatti del Servizio Stampa

echrpess@echr.coe.int | tel: +33 3 90 21 42 08

Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77)

Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15)

Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)

Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70)

Frédéric Dolt (tel: + 33 3 90 21 53 39)

Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79)

la sentenza non si può ancora leggere, quello che ho mandato è un comunicato molto riassuntivo (che però proviene dalla stessa Corte). Aspettandola, a me pare che lo " spazio di tutti" sia la laicità , cioè la neutralità rispetto ad ogni convinzione religiosa o "sulla religione" come è la posizione atea nella quale mi riconosco. Ciò posto, affiggere un simbolo chiaramente appartenente ad una religione in una scuola, anche se tale religione è condivisa dalla maggioranza o ha plasmato la storia di un determinato ambito politico territoriale lede il principio di laicità (ed i principi a questo connessi come la libertà di insegnamento, di libertà religiosa, di non discriminazione , etc.) ? La Corte sembra aver risposto che nella realtà si tratta di un simbolo "passivo", non invasivo, la cui esposizione non ha fini egemonici o di condizionamento delle coscienze, soprattutto se emerge che le altre religioni o atteggiamenti religiosi non sono ostacolati o combattuti. Insomma la si dovrà leggere ed interpretare attentamente (a me non pare davvero condivisibile) , anche se a caldo qualche giurista o sostiene che potrebbe anche voler affermare che vi è stata una lesione del principio di laicità, ma non così grave da configurare la compromissione di alcuni diritti umani tutelati dalla Cedu che, in generale, è un ordinamento che lascia agli stati un ampio margine di apprezzamento, in quanto non mira all'integrazione come nel caso dell'Unione.

p.b.

DIETROFRONT DELLA CORTE EUROPEA IL CROCFISSO RESTA IN CLASSE

Annullata la sentenza del 2009, "è un simbolo passivo"

di Marco Politi

Il crocifisso resterà nelle classi italiane. La Grand Chambre (istanza d'appello) della Corte europea dei diritti dell'uomo decide di non decidere sul carattere impositivo dell'esposizione di un unico simbolo e annulla la decisione del 2009, che obbligava l'Italia a rimuovere il segno religioso dalle aule.

La cittadina finno-italiana Soile Lautsi perde la sua battaglia quasi decennale e l'Italia non conquista la facoltà di vivere come nella religiosissima America, dove fervente e multiforme è il sentimento religioso – spesso lodato da Benedetto XVI – ma le istituzioni pubbliche non sono contrassegnate da simboli religiosi nel rispetto della libertà di tutti e della distinzione tra Stato e Chiesa.

Impazza il tripudio del centro-destra da Frattini alla Gel-mini, da Alemanno a Zaia, con un gran parlare di "vittoria del sentimento popolare... simbolo irrinunciabile... segno di identità e civiltà". Per un giorno anche i leghisti adorano l'Europa. Ma egualmente in casa Pd e Italia dei valori c'è chi come Chiti o Leoluca Orlando

plaudere alla “giusta sentenza”. Deluso il marito della Lautsi, Massimo Albertin, “perché la prima sentenza in questa vicenda era clamorosamente chiara”. Il giudice “anticrocifisso” Luigi Tosti, rimosso dalla magistratura, denuncia “pressioni fortissime” esercitate sulla Corte di Strasburgo. Asciutto il commento dell’insegnante di Terni Franco Coppoli, allontanato nel 2009 e poi reintegrato per aver tolto il crocifisso dall’aula del suo istituto professionale: “Hanno vinto i poteri forti”.

SOBRIA LA reazione delle autorità ecclesiastiche. Il presidente della Cei, cardinal Angelo Bagnasco, parla di “una sentenza importante, di grande buon senso”. In realtà, al di là dell’uso politico della sentenza, emerge un primo dato di fatto. Di fronte all’offensiva del governo italiano, appoggiato da dieci paesi del Consiglio d’Europa significativamente in prevalenza dell’Europa orientale ex comunista, la Corte di Strasburgo si è trincerata dietro il principio di non ingerenza negli affari interni di uno stato membro, sostenendo che all’Italia andava lasciato un “margine di valutazione” autonomo nel regolare la questione.

Nessuna proclamazione, dunque, del diritto assoluto italiano a fare come sta facendo.

Anzi nella sentenza di Strasburgo è scritto esplicitamente che “non spetta alla Corte pronunciarsi sulla compatibilità della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche con il principio di laicità come si trova consacrato nel diritto italiano”. Inoltre i giudici di Strasburgo hanno ritenuto di non ingerirsi, alla luce della divergenza registrata tra Cassazione e Consiglio di Stato sul significato stesso da attribuire al crocifisso.

LA MOTIVAZIONE, che ha salvato il governo italiano dalla condanna inflitta in prima istanza, risiede nel fatto che a parere della Corte non sono stati violati i protocolli 1 e 9 dell’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che si riferiscono alla libertà di educazione e alla libertà di pensiero, coscienza e religione.

La spiegazione ha un sapore paradossale in presenza dall’atmosfera trionfalistica degli intransigenti cristiani: perché – così suona il verdetto – l’esposizione del crocifisso è irrilevante, non esercita nessun influsso sugli studenti.

Detto in maniera giuridicamente più forbita, i giudici di Strasburgo sostengono che l’affissione del crocifisso non è accompagnata da indottrinamento confessionale né usata come strumento influire. Di più, rappresenta un “simbolo essenzialmente passivo” e non gli si può attribuire l’influenza di un discorso didattico o di una partecipazione ad attività religiose. Peraltro, aggiungono a Strasburgo, non è accompagnato dall’insegnamento obbligatorio della religione cattolica e non produce una concreta discriminazione nei confronti degli alunni diversamente credenti. Insomma è l’apoteosi della regola (certamente non rintracciabile nel Vangelo): “Tanto non da fastidio a nessuno”.

Da questa elencazione traspare l’atteggiamento ponziopilatesco della Grand Chambre. Perché come sancì a suo tempo la Corte costituzionale tedesca: nessuno può essere “obbligato” a studiare “sotto” il simbolo del crocifisso. Cioè l’esposizione stessa di un segno – che i giudici tedeschi giudicarono giustamente potente – stabilisce una superiore graduatoria di valore del credo di chi vi appartiene nei confronti del credo religioso o filosofico degli “altri”. Perciò l’aula non connotata non è offesa per nessuna religione, ma rispetto per tutte le coscienze. Come negli Stati Uniti.

Nella sua ansia di rappresentare il crocifisso buonisticamente come innocuo retaggio tradizionale, aperto a tutti, il governo italiano si è spinto però su un terreno scivoloso. L’Italia, riporta la sentenza, ha affermato di permettere il velo islamico in classe – dichiarazione fatta forse a insaputa dei membri leghisti del governo – e ha ricordato che spesso si festeggia il Ramadan in aula e che l’insegnamento delle altre fedi “può essere organizzato negli istituti per tutte le confessioni religiose riconosciute”.

È un boomerang per il governo Berlusconi-Bossi. Perché se continuerà a non riconoscere le comunità islamiche, ci saranno genitori che potranno adire la Corte di Strasburgo lamentando una discriminazione effettiva.